## **REPUBBLICA ITALIANA**

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente

Dott. RUBINO Lina - Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere

Dott. VALLE Cristiano - rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

## **ORDINANZA**

sul ricorso n. 21305/2018 proposto da:

(OMISSIS), e (OMISSIS) entrambi nella qualita' di erede di (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio e nella qualita' di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

### contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 01166/2017 della CORTE d'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/12/2019 da Dott. Cristiano Valle, osserva.

### **FATTI DI CAUSA**

La Corte di Appello di Salerno ha, con sentenza n. 01166 del 15/03/2018, riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede, accogliendo la domanda di riduzione del canone e restituzione degli importi pagati in eccesso formulata da (OMISSIS), condannando gli appellanti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nelle rispettive qualita', al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono, con atto affidato a due motivi, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Resiste con controricorso, assistito da memoria, (OMISSIS).

Il P.G. non ha depositato conclusioni.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

La causa trae origine da contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato nel 1985 dalla dante causa degli odierni ricorrenti (OMISSIS) con (OMISSIS), ed avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS). L'immobile, successivamente donato da (OMISSIS) al figlio (OMISSIS), venne interessato da un'ordinanza comunale intimante di provvedere alla rimozione (lei fenomeni infiltrativi, che, iniziati dal 2010, ne provocavano un diffuso ammaloramento.

Il (OMISSIS), a seguito di un'ordinanza di sfratto per morosita' chiesta e ottenuta dai (OMISSIS) - (OMISSIS), rilascio' l'immobile nel 2013 e convenne, quindi, in giudizio i proprietari per ottenere la restituzione degli importi versati in eccesso rispetto al canone di legge e la restituzione del deposito cauzionale.

Il Tribunale di Salerno, nella contumacia dei convenuti, respinse la domanda.

La Corte territoriale, adita dal (OMISSIS), nel contraddittorio delle parti, espletata consulenza tecnica di ufficio ai fini della determinazione del valore locativo dell'immobile, l'ha accolta, condannando i (OMISSIS) alla restituzione di oltre Euro diciottomila, gravandoli delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

I due motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata: il primo per violazione e (o) falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c., sostenendosi che la Corte d'Appello ha errato nel riconoscere al (OMISSIS) gli importi per canoni non dovuti in base alla determinazione del canone cd. equo di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, in quanto a seguito dell'ordinanza di rilascio per morosita' con contestuale decreto ingiuntivo per i canoni, non oggetto di opposizione da parte del (OMISSIS), si era determinata preclusione da cosa giudicata.

Il secondo motivo deduce omesso esame e vizio di motivazione della sentenza d'appello per avere i giudice dell'impugnazione recepito integralmente le conclusioni del consulente tecnico di ufficio che aveva utilizzato documenti non ritualmente prodotti e redatto una consulenza tecnica di ufficio in difformita' delle previsioni di cui della L. n. 392 del 1978, articoli 12 e segg., ed in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimita'.

Il primo motivo e' infondato.

Dalla copia dell'ordinanza di rilascio, trascritta nel corpo del ricorso per cassazione, risulta soltanto che vi era stata domanda da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), insieme a quella di concessione dell'ordinanza di sfratto per morosita', di emanazione di ingiunzione monitoria per i canoni, ma non anche che il decreto ingiuntivo sia stato concesso.

I ricorrenti non indicano, peraltro, in nessun modo ove detto monitorio, asseritamente emanato, sia reperibile in atti.

Cio' posto deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte - alla quale si intende dare seguito - (Cass. nn. 12994 del 24/05/2013 Rv. 626739-01) afferma che: "Solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosita' sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo puo' assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validita' del rapporto corrente "inter partes" e sulla

misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti""...

impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni "contra legem" del canone" e ribadita piu' di recente (Cass. n. 17049 del 11/07/2017 (Rv. 644962-01): "L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosita' ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma

non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, ne' al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, ne' al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosita' si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo. (Nella specie la S.C., correggendo sul punto la motivazione della sentenza di merito, ha escluso che vi fosse alcuna preclusione, derivante dal passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosita', riguardo all'esame dell'anteriore domanda di accertamento degli inadempimenti del locatore, ne' che potesse ritenersi assorbita l'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., dedotta dal conduttore anteriormente all'intimazione della convalida, ancorche' non riproposta nel successivo giudizio di sfratto per morosita')".

Pertanto, un giudicato anche sull'entita' del canone dovuto sarebbe conseguito soltanto in caso di (emanazione e non soltanto semplice domanda) contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni, oltretutto divenuta definitiva (Cass. 24 luglio 2007, n. 16319 Rv. 599445-01; Cass. 29 maggio 2012, n. 08565, non massimata): la quale, invece, in modo pacifico non si e' avuta nel caso di specie. Poiche' non sussiste, in assoluto, alcun giudicato sulla misura del canone, resta assorbita la questione dell'estensione degli effetti di un tale giudicato anche ai danti causa delle parti.

Il primo motivo di ricorso e', pertanto rigettato.

Il secondo motivo e' del tutto apodittico. Esso fa valere una indebita estensione dell'attivita' del consulente tecnico di ufficio all'acquisizione di atti non depositati, dal (OMISSIS), con conseguente vizio della sentenza d'appello per avere recepito la consulenza tecnica di ufficio.

Il motivo e' innanzitutto mal formulato, in quanto fa perno sul n. 5 dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, invece che sul n. 4 (trattandosi di deduzione di vizio procedimentale) e vieppiu' lo e' la censura di omesso esame, che in realta' tende a far valere vizio di contraddittorieta' della sentenza (non piu' utilmente esperibile dal 2012, se non nei limiti segnati dalla giurisprudenza nomofilattica: Sez. U n. 08053 e n. 08054 del 2014) in contrasto con la disciplina positiva di cui dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il mezzo in esame, infine, e', in ogni caso, non idoneamente formulato, in quanto omette di individuare il fatto decisivo del quale sarebbe stato omesso l'esame da parte del giudice di merito.

Il secondo mezzo deve, conseguentemente, reputarsi inammissibile. Il ricorso e', pertanto, rigettato.

Le spese di lite restano regolate dal principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

# P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.